

GIUSEPPE PELLEGRINI VESCOVO DI CONCORDIA-PORDENONE

Prot. N. 350/15

DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE ALLA GIURISDIZIONE DEL VESCOVO DIOCESANO DI CONCORDIA-PORDENONE.

- Visto il canone 1254 §1 del Codice di diritto canonico (CIC): "La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente da potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri";
- visto il can. 1281: "§1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in emerito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette";
- visto il can. 1295: "I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione";
- vista l'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana approvata dalla 54ª Assemblea Generale in data 30.5.2005 e pubblicata in data 1.9.2005 nel *Notiziario C.E.I.* n. 8/9;
- viste le delibere C.E.I. nn. 20 del 27.3.1999, 37 del 21.9.1990 e 38 del 21.9.1990 e successive modifiche;
- considerato che la nozione di "amministrazione straordinaria" non corrisponde solo ad un criterio tecnicogiuridico, ma si fonda anche sul criterio economico della maggiore o minore importanza patrimoniale degli
 atti, e che l'importanza patrimoniale di un atto può nascere dalla sua consistenza quantitativa o dalla sua
 natura; in sostituzione di tutti i precedenti decreti vescovili emanati in materia, con il presente

DECRETO

Sono da considerarsi ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, per i quali è richiesta, per la loro stessa validità ed a pena di nullità, la licenza scritta dell'Ordinario diocesano:

- le alienazioni di beni immobili a qualsiasi titolo (gratuito od oneroso) e per qualsiasi valore;
- la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di beni mobili per un valore superiore a € 10.000;
- i negozi giuridici che potenzialmente intacchino o impoveriscano il patrimonio della persona giuridica, peggiorandone la condizione;
- la rinuncia o la cessione a terzi della proprietà o di diritti reali inerenti beni immobili, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore;
- la cessione a terzi del godimento di immobili, o parte di essi, appartenenti alla persona giuridica o da questa goduti, a qualsiasi titolo oneroso o gratuito (a titolo esemplificativo: locazione o comodato), per qualsiasi tempo e valore:
- la costituzione o la partecipazione in società, associazioni e fondazioni ed enti collettivi di qualunque tipo;
- la mutazione di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore, sia di fatto che attraverso gli strumenti urbanistici;
- la stipula di convenzioni con persone fisiche ed Enti pubblici o privati, ivi comprese le convenzioni urbanistiche:
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di immobili per qualsiasi valore; l'autorizzazione rilasciata avrà valore esclusivamente per quanto previsto nel preventivo inerente detti lavori, senza possibilità di ampliamento delle voci di spesa;
- i contratti di appalto o di affidamento di incarico per lavori di qualsiasi genere, di importo superiore ad € 20.000,00, comprese eventuali scritture ed accordi preliminari;

- l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione eccedenti la somma di € 20.000,00 o comunque superiori al 30% delle entrate ordinarie dell'Ente;
- l'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti di collaborazione superiori ad un anno, nonché per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- i contratti di lavoro autonomo per importi superiori a € 10.000,00;
- i contratti di mandato e di mediazione, per qualsiasi valore;
- l'accettazione ovvero la rinuncia a liberalità, donazioni, lasciti, eredità o legati di qualsiasi genere e valore, specie se gravate da onere modale o da condizione;
- i negozi giuridici con cui si assumono nuove spese, per qualunque somma, rispetto a quelle indicate nel preventivo delle entrate e delle uscite di cui al can. 1281 §3 CIC, ove approvato;
- la concessione di prestiti a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, con esclusione delle somme di modico valore a titolo di pietà o carità;
- la contrazione di debiti verso persone fisiche o giuridiche (prestiti graziosi);
- l'assunzione di garanzie personali o reali di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti collettivi, persone fisiche, ivi compresi i contratti di fideiussione;
- la stipula di contratti bancari quali deleghe, affidamenti, mutui o finanziamenti per qualsiasi importo;
- l'acquisto di strumenti finanziari (a titolo esemplificativo azioni, titoli, fondi) e l'assunzione di qualsiasi forma di investimento finanziario, con esclusione dei titoli di stato;
- la cointestazione con terzi di contratti di conto corrente bancario o di altri strumenti giuridici di utilizzo bancario:
- la delega a terzi, ad esclusione del versamento di somme di esiguo valore, ad eseguire qualsiasi operazione, allo sportello o via home banking, su conti correnti od altri strumenti bancari;
- le attivazioni o le contestazioni di liti attive o passive avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, gli organismi di mediazione e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- l'avvio, il subentro, la partecipazione, la cessazione, la cessione, la locazione di attività commerciali e imprenditoriali, e la relativa apertura o chiusura di partite IVA; la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;
- ogni atto relativo a beni mobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore (a titolo esemplificativo: restauro, cessione, acquisto, prestito, trasferimento), con particolare riferimento ai beni schedati nell'inventario dei Beni storico-artistici della Banca dati CEI-OA della Diocesi di Concordia-Pordenone;
- la cessione o la trasformazione di beni mobili "ex voto" o comunque donati dai fedeli con motivazioni devozionali:
- la procura generale o speciale;
- ogni contratto preliminare a quello definitivo che si riferisce alle precedenti voci;

Per gli Atti di cui sopra eccedenti la somma di € 250.000,00 e non superiori ad € 1.000.000,00 (can. 1292 §1 CIC e Delibera CEI n. 20 del 27.3.1999), l'Ordinario rilascerà la licenza previa acquisizione del prescritto Consenso del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano Affari Economici.

Per gli Atti di cui sopra il cui importo ecceda la somma massima di € 1.000.000,00 (can. 1292 §2 CIC e Delibera CEI n. 20 del 27.3.1999) nonché per la cessione dei beni "ex voto" e/o di carattere storico, artistico o culturale (res pretiosa), l'Ordinario rilascerà l'autorizzazione previa acquisizione della prescritta Licenza della Santa Sede.

Dato a Pordenone, dalla Nostra Curia Diocesana, il giorno 1° agosto 2015.



+ Priesell Pellepsen

IL CANCELLIERE VESCOVILE

(Sac. Roberto Tondato)